



COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione n. **128** del **29-11-2018**
immediatamente eseguibile

Comunicata ai capigruppo consiliari
il 19-12-2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: **Affidamento dell'incarico legale per parere circa la richiesta di autorizzazione alla vendita di un immobile del PIP di Soligo (fall. Pedroin / ICCREA Bancaimpresa / Todesco Agrilav S.r.l.).**

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventinove** del mese di **novembre** alle ore 18:15 nella residenza municipale, per determinazione del sindaco, si è riunita la giunta comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

1.	GIUSEPPE	NARDI	SINDACO	Presente
2.	SILVIA	SPADETTO	ASSESSORE	Presente
3.	VALTER	BALLANCIN	ASSESSORE	Presente
4.	SILVIA	MAZZOCCO	ASSESSORE	Presente
5.	MATTIA	PERENCIN	ASSESSORE	Presente

Partecipa alla seduta la sig.ra SOMMAVILLA dott.ssa VAILE, SEGRETARIO COMUNALE.

Il sig. NARDI GIUSEPPE, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto: **Affidamento dell'incarico legale per parere circa la richiesta di autorizzazione alla vendita di un immobile del PIP di Soligo (fall. Pedroin / ICCREA Bancaimpresa / Todesco Agrilav S.r.l.).**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Farra di Soligo si dotava nel corso del biennio 1996-1997 di due Piani per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) di iniziativa pubblica ai sensi dell' art. 27 della legge n. 865/1971 e dell'art. 14 della L.R. 61/1985, denominati rispettivamente PIP di Soligo e PIP di Col San Martino, le cui procedure ablativo si concludevano con l'emissione dei relativi decreti di esproprio;

CHE avverso la determinazione delle indennità come da decreti di esproprio alcuni espropriati hanno depositato presso la competente cancelleria della Corte d'Appello di Venezia ricorso ex art. 297 c.p.c., affinché la Corte d'Appello volesse disporre una nuova consulenza tecnica estimativa che, in ragione della sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità dell'art. 5-bis commi 1 e 2 l. 359/1992 e dell'art. 37, comma 1 e 2 d.P.R. n. 327/2001, determinasse il valore di mercato degli immobili ai sensi dell'art. 2, commi 89, 90, l. n. 244/2007;

RICHIAMATI i patti convenzionali sottoscritti dai lottizzanti all'atto dell'acquisizione dei lotti, secondo cui ogni assegnatario si impegnavava irrevocabilmente per se', successori ed aventi causa, a tenere indenne il Comune da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dagli esiti delle azioni giudiziarie che si sarebbero originate in ordine ad eventuali riconoscimenti di risarcimenti danni, aumento valore dei terreni espropriati, indennità, spese e quant'altro;

PREMESSO che a seguito di rogito rep. 50272 racc. 9575 del 27.07.2001 del notaio Lorenzo Ferretto di Treviso, la Banca Agrileasing spa (parte acquirente) e Pedroin snc di Pedron Renato e Maurizio parte utilizzatrice) risultano assegnatari a titolo oneroso di un lotto sito nel PIP di Soligo;

RICHIAMATE le sentenze della Corte d'Appello di Venezia qui sotto elencate:

- sentenza n° 498/2014 del 21.11.2014, depositata in data 27.02.2014, notificata in data 28.10.2015, relativa alla causa RG 1873/10 avente per oggetto "opposizione all'indennità di esproprio – causa Titton" inerente il PIP di Soligo, con la quale il Comune di Farra di Soligo è stato condannato al deposito, presso la competente Cassa Depositi e Prestiti, della somma complessiva di € 986.108,23 (indennità esproprio mappali n° 62 -163 e 138 – 178) oltre all'ulteriore indennità di occupazione del mappale 34, agli interessi legali ed alle spese di lite;
- sentenza n° 2023/2014 del 17.06.2014, depositata in data 27.08.2014, notificata in data 05.12.2014, relativa alla causa RG 1781/99 avente per oggetto "opposizione all'indennità di esproprio – causa Stella Germana + altri" inerente il PIP di Soligo, con la quale il Comune di Farra di Soligo è stato condannato al deposito, presso la competente Cassa Depositi e Prestiti, della somma complessiva di € 4.483.171,50 (derivante dalla somma dell'indennità di esproprio pari ad € 4.303.786,50 e di occupazione d'urgenza pari ad € 179.585,00 relativa ai mappali dei ricorrenti e per le rispettive quote di proprietà) oltre agli interessi di legge ed alle spese di lite e CTU;

RILEVATO che la Corte di Cassazione di Roma, presso la quale erano stati presentati ricorsi avverso le citate sentenze, ha emesso i rispettivi giudizi, che confermano la condanna al Comune di Farra di Soligo di riconoscere maggiori oneri per la determinazione dell'indennità di esproprio:

- sentenza n. 41.17 del 28.10.2016 depositata in Cancelleria in data 03.01.2017 relativa al ricorso n.g.r. 23988/2014 avverso la sentenza emessa della Corte d'Appello n° 498/2014 del 21.11.2014;
- sentenza n. 278.17 del 28.10.2016 depositata in Cancelleria in data 10.01.2017 relativa al ricorso rubricato n.g.r. 5798/2014 avverso la sentenza emessa della Corte d'Appello n° 2189 del 13.06.2013;
- sentenza n. 970.17 del 28.10.2016 depositata in Cancelleria in data 17.01.2017 relativa al ricorso rubricato n.g.r. 3460/2015 avverso la sentenza emessa della Corte d'Appello n° 2023 del 17.06.2014;

VISTO che con nota PEC prot. n. 2720 in data 23/02/2015 il Comune di Farra di Soligo ha invitato a Pedroin srl ed alla Banca Agrileasing spa (ora ICCREA Bancaimpresa spa) a corrispondere all'Ente comunale l'importo dovuto a pari ad € 66.686,80 (determinato al 31.12.2014)

PRESO ATTO che con nota prot. n° 735/2016 del 14.01.2016 il Comune ha presentato istanza tardiva di ammissione al fallimento per il credito di € 67.037,23, successivamente ammesso condizionatamente nella categoria dei Chirografari al cronologico n° 00040;

RILEVATO che con nota PEC prot. n. 3118 in data 17/02/2016 il curatore fallimentare della fallita ditta Pedroin srl e la Banca Agrileasing spa (ora ICCREA Bancaimpresa spa) sono stati sollecitati a corrispondere all'Ente comunale l'importo aggiornato in € 67.047,67 (determinato al 17.02.2016);

RICHIAMATA la richiesta formulata a mezzo PEC del 10.08.2018 dell'avv. Andreola Fulvio, a nome e per conto di ICRREA Bancaimpresa spa - assunta al prot. n° 13.480 in data 13.08.2018 e successiva E-mail 25.09.2018 dell'avv. Andreola Fulvio;

ATTESO che al fine del rilascio della richiesta autorizzazione alla cessione dell'immobile in questione si rende necessario acquisire un parere legale che chiarisca alcune questioni peculiari del caso di specie derivanti dalla presenza di disposizioni comunali regolanti la specifica materia dei PIP di Col San Martino e Soligo;

DATO ATTO come, in considerazione della complessità della questione e l'assenza di un legale all'interno dell'ente, risulti necessario conferire apposito incarico ad un legale esterno;

INDIVIDUATO l'avv. Antonio d'Alesio del foro di Treviso, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia, già a conoscenza della complessa materia relativa ai PIP di Col San Martino e Soligo e già incaricato a rappresentare e difendere il Comune nelle vertenze giudiziarie in corso sulla materia in argomento,;

VISTO che il legale individuato ha manifestato la disponibilità a rendere parere sulla complessa questione ed ha quantificato le proprie competenze nell'importo di € 2.500,00 oltre oneri, per una spesa complessiva a carico del Comune di € 3.647,80;

CONSIDERATO che l'art. 17 del D.Lgs n. 50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni - del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto tra l'altro "consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti [di cui al punto 1\)](#), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni";

DATO ATTO che i parametri del preventivo risultano coerenti con quanto previsto dal D.M.55/2014;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO l'art. 17 del Decreto Legislativo n. 50/2016;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;

VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile, di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

CON voti unanimi e palesi

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di individuare, per le ragioni sopra citate, nell'Avv. Antonio d'Alesio del Foro di Treviso il legale da incaricare della redazione di parere su istanza presentata dalla Società Todesco Agrilav S.r.l.;
3. Di demandare ai Responsabili competenti il perfezionamento del conferimento dell'incarico e l'assunzione del relativo impegno di spesa.
4. Di dare atto che contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio il presente verbale viene comunicato ai Capigruppo Consiliari mediante trasmissione di elenco, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267.
5. Di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, come riportato in premessa.
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C.

Oggetto: Affidamento dell'incarico legale per parere circa la richiesta di autorizzazione alla vendita di un immobile del PIP di Soligo (fall. Pedroin / ICCREA Bancaimpresa / Todesco Agrilav S.r.l.).

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto dott. Bonet Alessandro, Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici - Urbanistica;

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Richiamato il decreto Sindacale n. 05 del 30.06.2017, che le attribuisce le funzioni di Responsabile di Servizio;

Vista l'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

Esprime PARERE:

☐ **FAVOREVOLE**

Farra di Soligo, 29.11.2018

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Bonet dott. Alessandro

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

La sottoscritta dott.ssa Baratto Cristina, Responsabile dell'Area Finanziaria – Contabile;

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Richiamato il decreto Sindacale n. 07 del 01.08.2018, che le attribuisce le funzioni di Responsabile di Servizio;

Vista l'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

Esprime PARERE:

☐ **FAVOREVOLE**

Farra di Soligo, 29.11.2018

AREA FINANZIARIA - CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Baratto dott.ssa Cristina

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to NARDI GIUSEPPE

f.to SOMMAVILLA dott.ssa VAILE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si attesta che copia del presente verbale verrà pubblicata nel sito web del Comune il giorno 19-12-2018, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

f.to IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la suesposta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, 19-12-2018 il responsabile dell'Area Amministrativa

F.to Tamara Pederiva